



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2020

Disposizioni in materia di consegna di medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno delle tossicodipendenze rappresenta una piaga per la società contemporanea. Per combattere tale fenomeno, il Sistema sanitario nazionale ha predisposto dei servizi atti alla cura delle tossicodipendenze, denominati Servizi per le tossicodipendenze (SERT), pensati non solo per la cura dei pazienti colpiti da questo dramma, ma anche per la prevenzione e la riabilitazione delle medesime persone. Si tratta di strutture che si interessano di tutte le forme di dipendenza, non solo quelle derivanti da droghe o da alcol, ma anche quelle derivanti da tabagismo, farmaci psicoattivi, gioco d'azzardo e altro ancora.

Ciò non toglie che i SERT siano impegnati prevalentemente nella cura dei pazienti tossicodipendenti, ai quali vengono somministrate varie terapie psichiatriche, psicologiche e farmacologiche. Una delle terapie adottate per i pazienti colpiti da dipendenza da sostanze oppiacee è la somministrazione di metadone.

Il metadone è un farmaco di origine sintetica, con proprietà simili a quelle degli oppiacei e viene utilizzato nella terapia di disintossicazione di pazienti dipendenti da eroina, morfina o altre sostanze oppiacee poiché occupa i recettori utilizzati dall'eroina stessa ed è efficace per prevenire le crisi di astinenza senza incorrere nello stesso livello di rischio per la salute (fegato, reni, barriera placentare).

Il metadone è una sostanza utilizzata per diverse finalità. Di principio, a livello terapeutico e clinico si usa per alleviare il dolore negli individui che hanno necessità di prendere antidolorifici in pianta stabile e che non possono assumere altri medicinali. Tuttavia, un ulteriore utilizzo di tale sostanza si

ha nel trattamento dei soggetti tossicodipendenti, al fine prevenire i sintomi dell'astinenza nei percorsi di disintossicazione da eroina, morfina o altre droghe oppiacee.

Le ragioni per le quali si somministra il metadone ai pazienti che seguono percorsi di disintossicazione discende dal fatto che le droghe producono assuefazione e, pertanto, la sospensione brusca dell'assunzione determina fenomeni di suscettibilità all'astinenza. Nella terapia della tossicodipendenza da eroina, morfina o altre sostanze oppiacee, la somministrazione di metadone reca il vantaggio di consentire l'inizio della cura senza produrre crisi di astinenza, in quanto nelle formulazioni terapeutiche non induce tossicodipendenza. In presenza di dipendenza da oppiacei, il metadone genera effetti analoghi alla droga, ma previene la comparsa dei sintomi dell'astinenza negli individui che hanno smesso di usarla. I pazienti in terapia metadonica riescono in tal modo a riacquistare il controllo sul consumo di eroina.

Non solo: la somministrazione di metadone può avvenire anche in forma liquida per via orale o sotto forma di pastiglie. Ciò consente di minimizzare i rischi di contagio da epatite B, C e HIV, batteri e funghi.

Ciò non toglie che il metadone sia una sostanza da somministrare esclusivamente in casi particolari, previa prescrizione medica, e solo sotto attenta supervisione da parte del personale sanitario. Gli effetti collaterali prodotti da tale sostanza sono molteplici ed alcuni anche abbastanza gravi. È pertanto particolarmente preoccupante che vi siano diversi casi di diffusione di metadone al di fuori dei centri medici.

Nello scorso mese di luglio, in particolare, due ragazzi minorenni di Terni sono

morti per aver assunto una dose di metadone diluito con acqua, che i due adolescenti avevano acquistato da un uomo tossicodipendente, in cura presso un SERT. L'indagato, peraltro, ha ammesso, davanti al giudice per le indagini preliminari, di aver venduto più volte detta sostanza, fornita dal SERT presso il quale era in cura in quanto tossicodipendente.

È quindi indispensabile porre un argine a tale fenomeno, impedendo sostanzialmente che le sostanze somministrate o comunque prescritte presso i SERT vengano condotte al di fuori delle strutture e messe a disposi-

zione di soggetti ai quali non siano state prescritte.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, si pone l'obiettivo di evitare tali fenomeni, prevedendo che, nei casi di prescrizione di medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, la somministrazione dei medicinali stessi debba avvenire da parte del servizio di cura esclusivamente presso le strutture pubbliche o private autorizzate al trattamento dei pazienti e che non sia in alcun modo consentita la consegna dei medicinali direttamente al paziente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei casi di prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, prevista dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, nell'ambito del piano terapeutico individualizzato di cui all'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la somministrazione dei medicinali stessi avviene da parte del servizio di cura esclusivamente presso le strutture pubbliche o private autorizzate al trattamento dei pazienti. Non è in alcun modo consentita la consegna dei medicinali di cui al primo periodo direttamente al paziente, ivi incluso colui che esercita la patria potestà nel caso di minori.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, apporta le modificazioni necessarie al decreto del Ministro della salute 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2007, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.